



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,  
ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Servizio VAS**

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscta \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 12477 del 15/11/2016

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente ed Ecologia

[servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it)

Servizio Viabilità

[servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it)

Comune di Cisternino

[comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)

e p.c.

Servizio VIA e Vinca

SEDE

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto relativo al completamento della circoscrizione di Cisternino tra le vie per Fasano e per Locorotondo - Conferenza di Servizi istruttoria simultanea - Adempimenti in materia di VAS.**

Con nota prot. 43573 del 28/10/2016, acquisita in data 03/11/2016 al n.12081 di protocollo di questa Sezione, con cui l'Ente provinciale in indirizzo avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto e indicava "la Conferenza di Servizi istruttoria simultanea, ai fini dell'esame degli interessi coinvolti nel procedimento in oggetto". Nel rappresentare l'impossibilità della scrivente a partecipare alla seduta del 16 p.v., con la presente si trasmette il contributo di questo Servizio regionale in ordine "all'eventuale preventivo esperimento delle procedure di VAS di cui alla L.R. n. 44/2012 e conseguentemente eventuale coordinamento di tali procedure con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della medesima legge regionale".

In via preliminare, corre l'obbligo di rammentare che ai sensi della normativa statale e regionale l'adempimento degli obblighi di legge in materia di VAS, con particolare riferimento alla richiesta di attivazione della pertinente procedura di VAS relativa all'iter di approvazione di un piano/programma (ivi incluse le modifiche al medesimo) è posto in capo all'"autorità procedente", ossia "la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma", secondo la definizione fornita all'art.2, comma 1, lettera f) della stessa L.R.n.44/2012, di recepimento dell'art.5.1. lettera q) del D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii.

Giova, inoltre, richiamare l'art.7, comma 5, della legge regionale n.44/2012, che stabilisce: "Qualora il proponente sia un soggetto pubblico differente dall'autorità procedente, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può attribuire al proponente l'esercizio, anche parziale, delle funzioni dell'autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15".

Ciò detto, per quanto attiene ai piani e programmi urbanistici comunali (ivi incluse le modifiche agli stessi) il Regolamento Regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., in attuazione della legge regionale in materia di VAS, individua le procedure di VAS (VAS, verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, e registrazione dei casi di esclusione), da assolvere, anteriormente alla definitiva approvazione, in relazione alle diverse tipologie di piano/programma, sulla base delle peculiari caratteristiche dello stesso, del livello di sensibilità ambientale dell'area/superficie interessata, dell'entità e genere delle modifiche proposte, di pregresse valutazioni ambientali svolte sul piano stesso, ovvero piani sovraordinati, degli impatti sull'ambiente valutati, a monte, nell'ambito della verifica di assoggettabilità "per tipologie di piani e programmi", cui è stato sottoposto lo stesso regolamento regionale (in applicazione e nel rispetto delle condizioni stabilite, in combinazione, al paragrafo 5.3 della Direttiva VAS e all'art.12 del D.Lgs. 152/2006). Le disposizioni regolamentari sono riconducibili, in sostanza, ad un inquadramento procedurale che distribuisce le varie tipologie di piani urbanistici comunali in quattro iter procedurali, dal più



complesso al più semplice: la VAS, la verifica di assoggettabilità, la verifica di assoggettabilità semplificata e la registrazione di casi di esclusione.

Per quanto attiene, in particolare, all'assolvimento degli obblighi in materia di VAS per le varianti urbanistiche direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di nuove infrastrutture di mobilità, si richiamano le seguenti disposizioni del Regolamento, al fine di facilitare l'Autorità procedente comunale nella valutazione delle diverse possibili fattispecie e, conseguentemente, nell'inquadramento della pertinente procedura di VAS da espletare nel caso di specie, con il relativo assetto delle competenze.

- 1) In primo luogo, si richiama la disposizione di cui all' articolo 4, comma 3, del Regolamento, che stabilisce: *"Fatto salvo quanto disposto alle lettere 6.1.a e 6.1.b, e all'articolo 7 (ad eccezione del punto 7.2.a.viii e della lettera 7.2.i), sono sottoposti a VAS (ai sensi dell'art. 9 e ss. della L.R. 44/2012) i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali, come di seguito individuati:*
  - a) *progetti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi nell'Allegato IV se l'autorità competente ne abbia disposto l'assoggettamento a VIA;*
  - b) *nuovi progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale, ovvero modifiche di progetti che rendono il relativo ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale, ai sensi delle pertinente normativa di settore.*

In tal caso, l'autorità competente per le procedure di VAS di cui agli artt. 9 e ss. della L.R.n.44/2012, ai sensi dell'art.4, comma 3, della stessa legge regionale, così come modificato dalla L.R.n. 04/2014, è l'ente regionale.

- 2) Ove si tratti di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione di progetti relativi ad infrastrutture di mobilità, che non ricadono nella casistica di cui al precedente art.4.3, si richiama l'art.5 del citato Regolamento, che, sottopone alla verifica di assoggettabilità a VAS le *"modifiche minori"* di piani urbanistici comunali, così come definite al comma 1, lettera c) dello stesso articolo. La suddetta verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.6, comma 1, del Regolamento si svolge secondo la procedura semplificata di cui ai successivi commi 2 e 2-bis, nel caso in cui ricorra uno dei presupposti indicati alle lettere da a) a f), che si riporta di seguito in quanto ritenuto pertinente alle varianti urbanistiche direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di nuove infrastrutture di mobilità:

*"f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore (omissis) ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS."*

In tal caso, l'autorità competente per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, è individuato ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. 44/2012, così come modificato dalla L.R. 04/2014 *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*.



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio VAS

3) Infine, si riportano di seguito i casi di esclusione dalle procedure di VAS stabiliti dall'art.7, comma 2, che si ritengono pertinenti alle varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità:

*"a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:*

*I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici;*

*II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;*

*III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;*

*(Omissis)*

*IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;*

*(Omissis)*

*h) fatto salvo quanto disposto al comma 7.6, i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di singole opere (omissis) a condizione che i possibili impatti sull'ambiente siano già stati valutati secondo una delle seguenti modalità:*

*I. nel corso di processi di VAS relativi alla pianificazione di settore, alla programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di sostegno allo sviluppo, o alla pianificazione territoriale;*

*II. nell'ambito di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17, della legge VAS;*

Per i succitati casi, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura telematica di registrazione disciplinata al comma 7.4 del Regolamento. Si fa presente, in ogni caso, che detta esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

In virtù del contributo di cui sopra, si invita quindi l'amministrazione comunale procedente ad effettuare ogni utile approfondimento in ordine alla pertinente procedura di VAS da avviare nel caso di specie, evidenziando che, nel caso di procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è possibile richiedere il loro coordinamento con la procedura di VIA, secondo quanto stabilito all'art. 17 della legge regionale 44/2012, previa esplicita intesa con l'ente provinciale proponente (comma 4 lettera d).

In tal caso, relativamente alle competenze di VAS e VIA, <sup>coordinate</sup> non operando le deleghe di cui alla l.r. 11/2001 e smi e l.r. 44/2012 e smi, questa Sezione eserciterebbe la competenza per entrambe le valutazioni ambientali, ai sensi del medesimo articolo di legge.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

L'istruttore tecnico

(Dott. Agr. Antonia Sasso)

P.O. VAS

(Dott.ssa Simona Ruggiero)

Il Dirigente ad interim del Servizio VAS

(Dott.ssa Antonietta Riccio)

